

Nota Informativa e Condizioni Contrattuali

POvita *A*ZIONE PIÙ

31.10.2005

distribuito da



MOD. 50.3058.16

Sede Legale e Direzione Generale: Via Università, 1 - 43100 PARMA - Tel. 0521 912018 - Fax 0521 912023

Sede Amministrativa: Via C. Marengo, 25 - 10123 TORINO

Ufficio Distaccato: Via Armorari, 4 - 20123 MILANO - Tel. 02 88245241 - Fax 02 88245621

Capitale Sociale € 98.200.000 Interamente versato

Part. IVA 01966110346

Cod. Fisc e Num. di Iscrizione al Registro delle Imprese Ufficio di Parma N. 09479920150

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita con decreto

Ministero Industria e Commercio del 21/06/90 (Gazzetta Ufficiale del 29/06/90)

INDICE

Nota Informativa	3
Premessa	3
Definizioni	4
Sezione A - Informazioni relative alla Società	7
Sezione B - Avvertenze per il contraente	8
Sezione C - Informazioni sull'assicurazione	11
C.1 Prestazioni	11
C.1.1 Prestazioni in caso di vita	11
C.1.2 Prestazione in caso di premorienza	20
C.2 Attività finanziarie a copertura degli impegni assunti dalla Società	20
C.3 Esempificazione dell'andamento delle prestazioni	22
C.3.1 Esempificazione delle prestazioni in caso di vita	22
C.3.2 Esempificazione delle prestazioni in caso di premorienza	24
C.4 Opzioni	24
C.5 Costi	24
C.6 Durata del contratto	25
C.7 Versamento del premio	25
C.8 Riscatto	25
C.9 Conclusione del contratto. Diritto di recesso	26
C.10 Pagamenti della società	27
C.11 Aspetti legali e fiscali	27
C.11.1 Legislazione e lingua applicabili	27
C.11.2 Foro competente	27
C.11.3 Trattamento dei dati personali	27
C.11.4 Non pignorabilità e non sequestrabilità	28
C.11.5 Diritto proprio del beneficiario	28
C.11.6 Regime fiscale dei premi	28
C.11.7 Regime fiscale delle somme corrisposte	28
C.12 Reclami	29
Sezione D - Informazioni in corso di contratto	30
Condizioni Contrattuali	31
Articolo 1 - Prestazioni assicurate	31
Articolo 2 - Opzioni	32
Articolo 3 - Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto	33
Articolo 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	33
Articolo 5 - Diritto di recesso	33
Articolo 6 - Modalità di indicizzazione	34
Articolo 7 - Attività finanziarie a copertura degli impegni assunti dalla Società	36
Articolo 8 - Riscatto	36
Articolo 9 - Cessione, pegno e vincolo	37
Articolo 10 - Duplicato di polizza	37
Articolo 11 - Beneficiari	37
Articolo 12 - Pagamenti della Società	38
Articolo 13 - Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile	39
Articolo 14 - Foro competente	39
Articolo 15 - Tasse e imposte	40

1

NOTA INFORMATIVA

Premessa

La presente Nota Informativa, **di cui si raccomanda l'attenta e integrale lettura prima della stipulazione del contratto**, ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter valutare in modo corretto e completo l'opportunità di sottoscrivere l'assicurazione vita index linked denominata **"Azione più"**.

L'informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.

La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

Definizioni



Assicurato:

è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto.

Beneficiario:

è la persona fisica o altro soggetto giuridico che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

Capitale nominale:

coincide con il premio versato. Il capitale nominale è alla base del calcolo delle prestazioni e del valore di riscatto.

Caricamento:

è la parte del premio trattenuta dalla Società per far fronte agli oneri gravanti sul contratto.

Contraente:

è la persona fisica o altro soggetto giuridico che stipula il contratto con la Società, paga il premio e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso.

ISVAP:

è l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo. È un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è stato istituito con legge 12 agosto 1982, n. 576, per l'esercizio di funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di as-

sicurazione e riassicurazione nonché di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione.

Data di fixing:

è la data di decorrenza delle specifiche attività finanziarie che la Società ha acquistato per far fronte agli impegni assunti e coincide con la data di decorrenza del contratto.

Derivato:

strumento finanziario il cui valore dipende da altre variabili sottostanti, spesso rappresentate dal prezzo di strumenti finanziari negoziabili. Rientrano in questa categoria strumenti finanziari quali ad esempio le opzioni, i futures e gli swaps.

Durata del contratto:

è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto.

Polizza:

è il documento composto dalla scheda contrattuale e dalle Condizioni Contrattuali; descrive gli obblighi assunti dalla Società e dal Contraente.

Premio:

somma che il Contraente si impegna a versare a fronte delle prestazioni assicurate dal contratto.

Prestazioni assicurate:

sono gli impegni assunti dalla Società nei confronti del Contraente.

Rating (o merito creditizio):

è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato

o impresa) che emette strumenti finanziari ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità e i tempi previsti.

Recesso dal contratto:

consiste nella possibilità che ha il Contraente, entro 30 giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto, di liberarsi e di liberare la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso secondo quanto previsto dall'apposito articolo delle Condizioni Contrattuali.

Riscatto:

consiste nella possibilità che ha il Contraente, trascorso un anno dalla data di decorrenza, di risolvere anticipatamente il contratto e riscuotere un importo determinato secondo quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali.

Scheda contrattuale:

è il documento dove vengono riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari; inoltre vengono indicate e riassunte le caratteristiche del contratto (il tipo, gli importi delle prestazioni, il premio, la durata contrattuale, la data di fixing, ecc...).

Società:

è la POvita Compagnia di Assicurazioni S.p.A..

Soggetti abilitati:

sono gli Istituti di credito autorizzati dalla Società, il cui elenco è disponibile presso la Sede legale o l'Ufficio distaccato della Stessa.

3

Sezione A - Informazioni relative alla Società

POvita Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è una società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia, via Università, 1 – 43100 Parma.

L'Ufficio distaccato della Società sita in Via Armorari, 4 – 20123 Milano.

È stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita e capitalizzazione con decreto del Ministero Industria e Commercio del 21/06/1990 (Gazzetta Ufficiale n° 150 del 29/06/1990).

Sezione B - Avvertenze per il contraente

4

Azione più è un'assicurazione vita a premio unico di capitale differito indicizzato con cedole e bonus di premorienza, destinata a soggetti che, alla decorrenza del contratto, non abbiano superato il 90° anno di età.

Le assicurazioni index linked sono contratti in cui l'entità delle somme dovute dalla Società dipende dalle oscillazioni del valore di uno o più parametri di riferimento costituiti da indici o da strumenti finanziari.

Pertanto le assicurazioni index linked comportano rischi finanziari a carico dei Contraenti, riconducibili all'andamento dei parametri di riferimento, in funzione del particolare meccanismo di collegamento delle somme dovute ai parametri stessi.

Come più dettagliatamente descritto nella successiva Sezione C, **Azione più** ha le seguenti caratteristiche.

- Le prestazioni in caso di vita dell'Assicurato (vedi punto C.1.1), dovute a titolo di cedole e di capitale a scadenza, sono condizionate alla solvibilità del soggetto emittente le specifiche attività finanziarie (vedi punto C.2) che la Società ha appositamente acquisito a copertura degli impegni assunti con questa assicurazione; la maturazione delle cedole dipende anche dall'andamento dei titoli azionari inclusi nel paniere di riferimento (vedi punto C.1.1.2).

Per dette prestazioni la Società non fornisce alcuna garanzia di risultato minimo; quindi, in caso di insolvenza del soggetto emittente, non è esclusa la possibilità di una perdita rispetto al premio versato dal Contraente.

- La prestazione dovuta in caso di premorienza dell'Assicurato

(vedi punto C.1.2) è direttamente collegata al valore delle suddette attività finanziarie, ad eccezione di un bonus garantito dalla Società.

In caso di decesso non è quindi esclusa la possibilità di una perdita rispetto al premio versato.

- L'importo pagabile in caso di riscatto dell'assicurazione (vedi punto C.8) è direttamente collegato al valore delle richiamate attività finanziarie, senza un minimo garantito.

L'operazione di riscatto potrebbe quindi comportare una perdita rispetto al premio versato.

In relazione alla natura dei parametri di riferimento a cui sono collegate le somme dovute, la stipulazione di **Azione più** comporta per il Contraente i profili di rischio propri di un investimento obbligazionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento azionario; il rating (merito creditizio) dell'emittente delle specifiche attività finanziarie acquisite dalla Società attenua, ma non elimina, i rischi a carico del Contraente:

- il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità del prezzo di un titolo dipendente sia dalle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente (rischio specifico) che dalle generali fluttuazioni del mercato sul quale il titolo è negoziato (rischio generico o sistematico);
- il rischio connesso all'eventualità che l'emittente di un titolo di debito (es. obbligazioni), per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale (rischio di controparte); il prezzo del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi del grado di solvibilità (merito creditizio) dell'emittente; un indicatore sintetico del merito creditizio di un emittente è il rating che viene assegnato da agenzie internazionali indipendenti;
- il rischio collegato alla variabilità del prezzo di un titolo di debito derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato (rischio di interesse); tali fluttuazioni, infatti, si riflettono sul prezzo (e quindi sul rendimento) del titolo in modo tanto più accentuato - soprattutto nel caso di un titolo a tasso fisso - quanto più è lunga la sua vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa;

- il rischio di liquidità: la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore e dipende principalmente dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato; nel presente caso, le specifiche attività finanziarie a copertura degli impegni della Società non sono oggetto di un'effettiva trattazione: il loro valore viene calcolato da un soggetto appositamente designato (Agente per il Calcolo), come precisato al successivo punto C.2.

5

Sezione C - Informazioni sull'assicurazione

C.1 Prestazioni

Azione più fornisce le prestazioni illustrate ai seguenti punti C.1.1 e C.1.2.

Il capitale nominale è pari al premio unico versato.

C.1.1 Prestazioni in caso di vita

La Società corrisponderà ai Beneficiari designati, qualora l'Assicurato sia in vita:

- alle date riportate nella tabella che segue, la cedola maturata, calcolata come illustrato al successivo paragrafo C.1.1.1.

	DATA MATURAZIONE	CEDOLA
1 ^a	29 dicembre 2006	fissa
2 ^a	30 dicembre 2007	variabile
3 ^a	30 dicembre 2008	variabile
4 ^a	30 dicembre 2009	variabile
5 ^a	30 dicembre 2010	variabile
6 ^a	30 dicembre 2011	fissa

- alla scadenza del contratto il capitale nominale.

Poiché la Società non garantisce alcun importo minimo per le suddette prestazioni, i rischi finanziari richiamati nella precedente Sezione B restano totalmente a carico del Contraente. In particolare, qualora il merito creditizio del soggetto emittente le specifiche attività finanziarie, di cui al successivo punto C.2, dovesse deteriorarsi fino al punto di compromettere l'adempimento degli obblighi dell'emittente

stesso relativi al pagamento delle cedole e/o al rimborso del capitale, la Società sarà esclusivamente tenuta a corrispondere le prestazioni nella stessa misura in cui l'emittente sarà in grado di far fronte ai rispettivi obblighi. Soltanto in questa eventualità, le prestazioni complessivamente corrisposte in caso di vita dell'Assicurato potrebbero risultare inferiori al premio versato.

C.1.1.1 Modalità di calcolo delle cedole

La prima cedola è pari al prodotto del capitale nominale per l'aliquota fissa del 2,68%.

La sesta cedola (ultima) è pari al prodotto del capitale nominale per l'aliquota fissa del 3,43%.

Le cedole dalla seconda alla quinta (variabili) sono calcolate come il prodotto tra il capitale nominale e la percentuale di rendimento di seguito esplicitata.

Ad ogni data di rilevazione verrà calcolato per ciascun titolo il rapporto, diminuito dell'unità, tra il prezzo alla data di fixing (31/10/2005) e quello alla data di rivelazione.

La performance del titolo sarà pari a tale valore nel caso in cui risulti inferiore a zero, altrimenti sarà pari al 5% e resterà tale anche per le rilevazioni successive.

La percentuale di rendimento verrà infine calcolata come media aritmetica delle performance dei 19 migliori titoli del paniere con un minimo di zero.

Il paniere di riferimento è costituito dall'insieme di 20 titoli azionari elencati nella Tabella A, di cui al successivo punto C.1.1.2.

Le date di osservazione sono rispettivamente:

- per la seconda cedola, il 17/12/2007;
- per la terza cedola, il 16/12/2008;
- per la quarta cedola, il 16/12/2009;
- per la quinta cedola, il 16/12/2010.

Il prezzo di un'azione è il suo prezzo ufficiale di chiusura.

Qualora in occasione di una data di osservazione la borsa di quotazione relativa ad una o più delle azioni elencate nella Tabella A del successivo punto C.1.1.2 risultasse chiusa, tale data verrà sostituita con il primo giorno successivo in cui tutte le borse di quotazione delle azioni che compongono il paniere risultino aperte.

Nel caso in cui si verifichi, in concomitanza con la data di fixing o con una delle date di osservazione, un evento che comporti la sospensione delle negoziazioni su una delle azioni incluse nel paniere di riferimento (ad esempio a causa di eccesso di rialzo o di ribasso oppure un evento di turbativa del mercato), tale data verrà sostituita con il primo giorno successivo in cui saranno state riprese le negoziazioni su quel titolo, a condizione che non siano passati più di cinque giorni dalla prefissata data durante i quali tutte le borse indicate nella citata tabella risultino aperte. Altrimenti verrà considerata come data (di fixing o di osservazione) il quinto giorno successivo alla prefissata data, e si adotterà quale prezzo dell'azione il valore determinato dall'Agente per il Calcolo (Calyon Sa).

Infine, nel caso in cui si verifichi un evento che esula dall'ordinaria amministrazione di una delle società emittenti i titoli azionari inclusi nel paniere di riferimento (quale ad esempio l'esclusione dalle quotazioni, una fusione, una scissione, una liquidazione), il titolo azionario potrà essere sostituito con un altro avente le medesime caratteristiche e verrà adottato quale prezzo rilevato in corrispondenza di una data di osservazione quello determinato dal predetto Agente per il Calcolo.

C.1.1.2 Paniere di riferimento a cui sono collegate le prestazioni in caso di vita sotto forma di cedole

Il Paniere di riferimento è costituito dai 20 titoli azionari riportati nella seguente tabella, che contiene anche l'indicazione della borsa in cui ciascun titolo è quotato.


AZIONE	NOME PUBBLICATO	BORSA
ABBOTT LABORATORIES	ABBOTT LABS	New York
AHOLD NV	AHOLD	Amsterdam
ALCATEL	ALCATEL	Parigi
ASTRAZENECA	ASTRAZENECA	Londra
CANON INC	CANON INC	Tokio
CISCO SYSTEMS	CISCO SYSTEMS	New York
COCA-COLA CORP	COCA-COLA CO	New York
ELI LILLY & CO	ELI LILLY	New York
FRANCE TELECOM	FRANCE TELECOM	Parigi
HONDA MOTOR	HONDA MOTOR	Tokio
INTEL CORPORATION	INTEL	New York
JOHNSON&JOHNSON	JOHNSON&JOHN	New York
MERCK	MERCK & CO	New York
NOKIA	NOKIA	Helsinki
PROCTER & GAMBLE	PROCTER & GAMBLE	New York
SONY CORP	SONY CORP	Tokio
AOL TIME WARNER	TIME WARNER INC	New York
TOYOTA MOTOR	TOYOTA MOTOR CO	Tokio
VIVENDI UNIVERSAL	VIVENDI UNIVERSAL	Parigi
WYETH	WYETH REFL	New York

Tabella A - Elenco delle azioni che costituiscono il paniere di riferimento


I prezzi dei titoli azionari sopra elencati sono pubblicati sul quotidiano "Il Sole 24 ORE".

A scopo indicativo, si riporta nei grafici seguenti l'andamento delle quotazioni delle azioni componenti il paniere di riferimento, rilevate con frequenza giornaliera per gli ultimi dieci anni (o per il minor numero di anni disponibili), dal 01/08/1995 al 03/08/2005.


È evidente tuttavia che l'andamento passato delle quotazioni delle azioni non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione delle stesse.




ABBOTT LABS



AHOLD




ALCATEL




ASTRAZENECA


CANON INC




CISCO SYSTEMS




COCA-COLA CO




ELI LILLY




FRANCE
TELECOM



HONDA MOTOR




INTEL




JOHNSON&JOHN



MERCK & CO




NOKIA




PROCTER & GAMBLE




SONY CORP







TIME WARNER INC



TOYOTA
MOTOR CO



VIVENDI
UNIVERSAL



WYETH REFL

C.1.2 Prestazione in caso di premorienza

In caso di premorienza dell'Assicurato è prevista la riscossione, da parte dei Beneficiari designati, di un capitale pari al valore dell'investimento maggiorato di un bonus.

Il valore dell'investimento è ottenuto moltiplicando il capitale nominale dell'assicurazione per il valore unitario di riferimento delle specifiche attività finanziarie, di cui al successivo punto C.2, pubblicato nella seconda settimana successiva a quella in cui la Società avrà ricevuto la denuncia del decesso. Il valore unitario di riferimento delle specifiche attività finanziarie rappresenta quindi il parametro di riferimento a cui è collegata la prestazione per il caso di premorienza.

L'importo del bonus, che non potrà comunque superare EUR 50.000, sarà pari al capitale nominale moltiplicato per l'aliquota, stabilita in funzione dell'età e del sesso dell'Assicurato alla data di decorrenza del contratto, riportata nella successiva tabella:

ETÀ ALLA DECORRENZA	MASCHI	FEMMINE
15-60	6,00%	15,00%
61-80	0,70%	1,00%
81-oltre	0,10%	0,10%

Si richiama l'attenzione sul fatto che la Società non garantisce alcun importo minimo per il valore dell'investimento: poiché i rischi finanziari richiamati restano così totalmente a carico del Contraente, il capitale da corrispondere in caso di decesso potrebbe anche risultare inferiore al capitale nominale.

C.2 Attività finanziarie a copertura degli impegni assunti dalla Società

Per far fronte agli impegni assunti la Società ha acquistato appositamente un'obbligazione ed un derivato (un'opzione).

Il capitale in caso di premorienza (punto C.1.2) e il valore di riscatto (punto C.7) sono direttamente dipendenti dal valore unitario di

riferimento delle attività finanziarie. È quindi necessario che il Contraente, per valutare al meglio il profilo di rischio dell'operazione, conosca le informazioni riguardanti gli emittenti (alla data di riferimento dell'8 luglio 2005) e le caratteristiche delle attività finanziarie stesse, come di seguito illustrate.

Sul quotidiano "Il Sole 24 ORE", in corrispondenza della denominazione "Azione più 30.12.2011", verrà pubblicato il valore unitario di riferimento delle attività finanziarie, dato dalla somma dei valori dell'obbligazione e dell'opzione, determinato dall'Agente per il Calcolo, relativo al primo giorno lavorativo di ogni settimana, espresso in percentuale.

Qualora cause di forza maggiore non consentano di rilevare il valore unitario di riferimento, i pagamenti della Società collegati al corrispondente valore dell'investimento verranno rinviati fino a quando il valore unitario di riferimento si renderà nuovamente disponibile.

L'obbligazione, costituita da un bond emesso da Islandsbanki hf., Kirkjusandur IS-155 Reykjavik Iceland, è denominato "Islandsbanki Coupon Notes due 30/12/2011" e rimborsa il capitale nominale a scadenza e due cedole fisse (la prima e l'ultima). Il merito creditizio dell'emittente - informazione essenziale per valutare il rischio di controparte - risulta dal rating assegnato: "A1" Moody's, "A" Fitch (due delle principali agenzie internazionali).

Questa componente fornisce un tasso annuo di rendimento effettivo lordo dell'1,89%.

Le altre principali caratteristiche sono:

- Durata: 6 anni e 2 mesi (dal 31 ottobre 2005 al 30 dicembre 2011)
- Prezzo di emissione: 87,67% del valore nominale
- Valuta di denominazione: Euro
- Mercato di quotazione: London Stock Exchange
- Agente per il Calcolo: Calyon Sa
- Valore di rimborso pari al valore nominale (100%)
- Prima cedola fissa, 29 dicembre 2005: 2,68%
- Seconda cedola fissa, 30 dicembre 2011: 3,43%

Il derivato, rappresentato da un'opzione digitale emessa da Calyon e denominata "OTC Option", consente il pagamento delle cedole variabili. Il merito creditizio dell'emittente - informazione essenziale per valutare il rischio di controparte - risulta dai rating assegnati: "Aa2" Moody's, "AA-" Standard & Poor's (due delle principali agenzie internazionali).

Le altre principali caratteristiche sono:

- Durata: 6 anni e 2 mesi (dal 31 ottobre 2005 al 30 dicembre 2010)
- Prezzo di emissione: 5,28% del valore nominale
- Valuta di denominazione: Euro
- Agente per il Calcolo: Calyon Sa

La data di fixing, riportata sulla scheda contrattuale, coincide con il 31/10/2005.

C.3 Esempificazione dell'andamento delle prestazioni

Le seguenti esemplificazioni hanno lo scopo esclusivo di agevolare la comprensione del meccanismo di indicizzazione, evidenziando come l'importo delle prestazioni dipende dall'andamento dei parametri di riferimento.

Negli esempi che seguono, facendo riferimento ad un assicurato maschio di 50 anni, ipotizziamo il versamento di un premio unico pari a EUR 10.000,00 al quale corrisponde un capitale nominale di EUR 10.000,00.

Sono stati ipotizzati inoltre i dati utilizzati per il calcolo della cedole (valore di fixing e valori alle date di osservazione).

C.3.1 Esempificazione delle prestazioni in caso di vita

- *Cedole fisse*

Prima cedola

L'importo della prima cedola è predeterminato ed è pari al 2,68% del capitale nominale. Pertanto l'importo pagato sarà:

$$\text{EUR } 10.000,00 \times 2,68\% = \text{EUR } 268,00$$

- *Cedole variabili*

Per determinare l'importo delle cedole variabili si ipotizzano nella tabella sottostante i prezzi dei titoli azionari alla data di fixing e alle varie date di osservazione.

Titolo	Valuta	Valore alla data di Fixing	Osservazioni del secondo anno			Osservazioni del terzo anno		
			Valore alla prima osservazione	Variazione percentuale effettiva	Variazione percentuale utilizzata	Valore alla seconda osservazione	Variazione percentuale effettiva	Variazione percentuale utilizzata
ABBOTT LABS	USD	47,58	46,5	-2,27%	-2,27%	47,5	-0,17%	-0,17%
AHOLD	EUR	7,31	7,35	0,55%	5,00%(**)	7,38	0,96%	5,00%(**)
ALCATEL	EUR	10,15	9,8	-3,45%	-3,45%	10,5	3,45%	5,00%(**)
ASTRAZENECA	GBP	2558	2566	0,31%	5,00%(**)	2568	0,39%	5,00%(**)
CANON INC	YEN	5575	5565	-0,18%	-0,18%	5577	0,04%	5,00%(**)
CISCO SYSTEMS	USD	19,56	19,11	-2,30%	-2,30%	19,21	-1,79%	-1,79%
COCA-COLA CO	USD	44,32	44,01	-0,70%	-0,70%	44,3	-0,05%	-0,05%
ELI LILLY	USD	56,01	55,58	-0,77%	-0,77%	55,68	-0,59%	-0,59%
FRANCE TELECOM	EUR	25,88	26	0,46%	5,00%(**)	26,22	1,31%	5,00%(**)
HONDA MOTOR	YEN	5905	5885	-0,34%	-0,34%	5901	-0,07%	-0,07%
INTEL	USD	27,51	26,24	-4,62%	-4,62%	27,35	-0,58%	-0,58%
JOHNSON&JOHN	USD	64,68	63,65	-1,59%	-1,59%	64,7	0,03%	5,00%(**)
MERCK & CO	USD	30,66	30,05	-1,99%	-1,99%	30,98	1,04%	5,00%(**)
NOKIA	EUR	13,2	13,25	0,38%	5,00%(**)	13,01	-1,44%	5,00%(**)
PROCTER&GAMBLE	USD	55,38	52,46	-5,27%	Peggior (*)	55,01	-0,67%	-0,67%
SONY CORP	YEN	3754	3721	-0,88%	-0,88%	3755	0,03%	5,00%(**)
TIME WARNER INC	USD	17,48	17,06	-2,40%	-2,40%	17,46	-0,11%	-0,11%
TOYOTA MOTOR CO	YEN	4276	4242	-0,80%	-0,80%	4240	-0,84%	-0,84%
VIVENDI UNIVERSAL	EUR	26,5	25,9	-2,26%	-2,26%	25,22	-4,83%	Peggior (*)
WYETH	USD	45,82	44,58	-2,71%	-2,71%	45,78	-0,09%	-0,09%

(*) La peggiore performance di ogni rilevazione viene eliminata per l'anno di riferimento.

(**) In caso di variazione positiva il valore utilizzato è pari al 5% e rimane tale anche per le rilevazioni successive.

Seconda cedola

Dall'osservazione effettuata in data 17/12/2007 viene calcolata, eliminata la peggiore performance, una percentuale di rendimento pari allo -0,38%: somma delle performance restanti diviso il numero delle performance utilizzate, ovvero 19.

La cedola maturata è pertanto pari a zero e di conseguenza non sarà erogata.

Terza cedola

Dall'osservazione effettuata in data 16/12/2008 viene calcolata, eliminata la peggiore performance, una percentuale di rendimento pari allo 2,11%.

EUR 10.000,00 x 2,11% = EUR 211,00

La cedola maturata sarà pari ad EUR 211,00.

C.3.2 Esempificazione delle prestazioni in caso di premorienza

	ESEMPIO 1	ESEMPIO 2	ESEMPIO 3
Valore unitario di riferimento	94,00%	110,00%	80,00%
Valore dell'investimento (€)	9.400,00	11.000,00	8.000,00
Bonus (€)	600,00	600,00	600,00
Capitale di premorienza (€)	10.000,00	11.600,00	8.600,00

C.4 Opzioni

Il contratto descritto nella presente Nota Informativa non prevede opzioni a scadenza.

C.5 Costi

Per la sottoscrizione del contratto è previsto un caricamento implicito del 7,05%, derivante dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo di acquisto degli attivi messi a copertura degli impegni assunti dalla Società. Ciò implica che solo una parte del premio

pagato verrà investita per l'acquisto dei titoli a cui sono collegate le prestazioni ed il valore di riscatto. Detto caricamento è comprensivo del costo per il rischio di morte che dipende dall'età e dal sesso dell'Assicurato.

C.6 Durata del contratto

Per tutti i contratti la durata dell'assicurazione è stabilita in 6 anni e 2 mesi: la data di decorrenza è fissata al 31 ottobre 2005 e la data di scadenza al 30 dicembre 2011.

C.7 Versamento del premio

A fronte delle prestazioni assicurate, è dovuto un premio da versare in unica soluzione. L'importo minimo che si può sottoscrivere è fissato in EUR 5.000,00.

Il premio versato costituisce la base per la determinazione delle prestazioni, e coincide con il capitale nominale assegnato al contratto.

Il pagamento del premio deve essere effettuato presso uno dei soggetti abilitati dalla Società, mediante bonifico bancario a favore del conto corrente intestato alla Società stessa. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio.

C.8 Riscatto

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, il Contratto è riscattabile, solo totalmente, in conformità a quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali. La richiesta può avvenire con comunicazione scritta effettuata direttamente presso il soggetto abilitato dalla Società o con lettera raccomandata indirizzata alla Società. La richiesta di riscatto determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data di richiesta di riscatto contro il pagamento del relativo valore. Il valore di riscatto è pari al 98% del prodotto fra il capitale nominale ed il valore unitario di riferimento delle specifiche attività finanziarie (vedi precedente punto C.2) pubbli-

cato nella seconda settimana successiva a quella in cui cade la richiesta di riscatto.

Esclusivamente allo scopo di evidenziare come il valore di riscatto dipende dall'andamento del valore unitario di riferimento delle suddette attività finanziarie, si possono considerare i seguenti esempi che ipotizzano il versamento di un premio unico pari a EUR 10.000,00 al quale corrisponde un capitale nominale di EUR 10.000,00.

	ESEMPIO 1	ESEMPIO 2	ESEMPIO 3
Valore unitario di riferimento	102,00%	110,00%	80,00%
Valore dell'investimento (€)	10.200,00	11.000,00	8.000,00
Valore di riscatto (€)	9.996,00	10.780,00	7.840,00

Si richiama l'attenzione sul fatto che la Società non garantisce alcun importo minimo per il valore di riscatto: con l'operazione di riscatto i rischi finanziari richiamati nella precedente Sezione B restano totalmente a carico del Contraente. Pertanto il valore di riscatto potrebbe anche risultare inferiore al premio versato.

C.9 Conclusione del contratto. Diritto di recesso

Il contratto è concluso nel giorno in cui la polizza firmata dalla Società viene sottoscritta dal Contraente.

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione tramite comunicazione scritta effettuata direttamente presso il soggetto abilitato dalla Società o con lettera raccomandata indirizzata all'Ufficio distaccato della Società.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la

Società, previa consegna dell'originale della scheda contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali, rimborsa al Contraente un importo pari al premio da questi corrisposto.

La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per l'emissione del Contratto la somma di EUR 25,00.

C.10 Pagamenti della Società

Fermo restando quanto stabilito al precedente punto C.2 per eventuali situazioni di forza maggiore, la Società effettua i pagamenti - presso la sede della Società stessa o uno dei Soggetti abilitati - entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo del pagamento (considerando, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo, che deve anche essere trascorsa la data stabilita per determinare il valore dell'investimento), purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria (finalizzata a verificare l'esistenza dell'obbligo stesso, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale), come specificato dalle Condizioni contrattuali; in caso contrario, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa.

Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in un anno. Il periodo di prescrizione può essere interrotto o sospeso secondo quanto previsto dal Codice Civile.

C.11 Aspetti legali e fiscali

C.11.1 Legislazione e lingua applicabili

Il contratto è assoggettato alla legge italiana ed è redatto in lingua italiana.

C.11.2 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il foro giudiziario competente è quello del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio.

C.11.3 Trattamento dei dati personali

I dati personali del Contraente e dell'Assicurato sono trattati dalla

Società in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

C.11.4 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall'assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

C.11.5 Diritto proprio del beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

C.11.6 Regime fiscale dei premi

Il premio corrisposto non è soggetto all'imposta sulle assicurazioni ed è costituito da due componenti:

- **componente di rischio**, che rappresenta il costo della copertura per il caso di morte dell'Assicurato. Il 19% di tale importo è detraibile dall'IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. In particolare si ricorda che l'importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare EUR 1.291,14. La detrazione è riconosciuta al Contraente per i contratti in cui l'Assicurato è il Contraente stesso oppure una persona fiscalmente a suo carico;
- **componente di risparmio**, che rappresenta il premio versato al netto della componente di rischio. Tale componente di premio non gode di alcun beneficio fiscale.

C.11.7 Regime fiscale delle somme corrisposte

a) Capitale corrisposto dalla Società a seguito di richiesta di riscatto, pagamento delle cedole o scadenza contrattuale

Il capitale corrisposto, a Beneficiari Persone Fisiche al di fuori dell'esercizio di attività commerciali costituisce reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la parte corrispon-

dente alla differenza tra l'ammontare percepito ed il premio pagato che lo ha generato (componente di risparmio).

Il prelievo fiscale avviene nella misura del 12,50%, con applicazione di un coefficiente di maggiorazione (equalizzatore) qualora il reddito soggetto al prelievo si sia formato in un periodo di tempo maggiore di 12 mesi. Tale coefficiente è finalizzato a rendere equivalente la tassazione operata all'atto dell'erogazione della somma liquidabile rispetto a quella che sarebbe stata effettuata annualmente per maturazione. Alla data di redazione della presente Nota Informativa, l'equalizzatore non è operativo (non è stato emanato il decreto applicativo).

L'imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta.

b) Capitale corrisposto dalla Società a seguito di decesso dell'Assicurato

Le somme corrisposte dalla Società, in caso di morte dell'Assicurato, sono esenti dall'IRPEF.

C.12 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a POvita Compagnia di Assicurazioni S.p.A. presso FONDIARIA-SAI S.p.A., *Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione - Servizio Clienti*:

C.so Galileo Galilei, 12, 10126 TORINO

Fax: 0116533745

e-mail: servizio.reclami@fondiaria-sai.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 ROMA, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Sezione D - Informazioni in corso di contratto

6

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento a denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo.

A richiesta del Contraente, da inoltrare per iscritto, anche a mezzo fax, all'Ufficio distaccato della Società (via Armorari, 4 - 20123 Milano), la Società fornirà altresì sollecitamente e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, le informazioni relative all'evoluzione del rapporto assicurativo.



CONDIZIONI CONTRATTUALI

ASSICURAZIONE A PREMIO UNICO DI CAPITALE DIFFERITO INDICIZZATO CON CEDOLE E CON BONUS DI PREMORIENZA Tariffa 386.

Articolo 1 - Prestazioni assicurate

A fronte del premio unico versato come evidenziato più avanti, l'assicurazione fornisce le seguenti prestazioni.

a) In caso di vita dell'Assicurato, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati:

a.1) alle date riportate nella tabella che segue, la cedola maturata, pari al capitale nominale per un'aliquota calcolata come illustrato al successivo Articolo 6;

	DATA MATURAZIONE	CEDOLA
1 ^a	29 dicembre 2006	fissa
2 ^a	30 dicembre 2007	variabile
3 ^a	30 dicembre 2008	variabile
4 ^a	30 dicembre 2009	variabile
5 ^a	30 dicembre 2010	variabile
6 ^a	30 dicembre 2011	fissa

a.2) alla scadenza del contratto il capitale nominale.

b) In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza del con-

tratto, la Società corrisponde ai Beneficiari designati il valore dell'investimento aumentato di un bonus. Il valore dell'investimento è ottenuto moltiplicando il capitale nominale dell'assicurazione per il valore unitario di riferimento delle specifiche attività finanziarie, di cui al successivo Articolo 7, pubblicato nella seconda settimana successiva a quella in cui la Società riceve la denuncia del decesso. Il bonus, che non può comunque superare EUR 50.000, sarà pari al capitale nominale moltiplicato per l'aliquota, stabilita in funzione dell'età e del sesso dell'Assicurato alla data di decorrenza del contratto, riportata nella successiva tabella:

ETÀ ALLA DECORRENZA	MASCHI	FEMMINE
15-60	6,00%	15,00%
61-80	0,70%	1,00%
81-oltre	0,10%	0,10%

Le suddette prestazioni (ad eccezione del bonus per il caso di morte) sono caratterizzate dal rischio di controparte a carico del Contraente. In particolare, qualora il merito creditizio del soggetto emittente le specifiche attività finanziarie, di cui all'Articolo 7, poste dalla Società a copertura degli impegni assunti, dovesse deteriorarsi fino al punto di compromettere l'adempimento degli obblighi dell'emittente stesso relativi al pagamento delle cedole e/o al rimborso del capitale, la Società sarà esclusivamente tenuta a corrispondere le prestazioni, nella stessa misura in cui l'emittente sarà in grado di far fronte ai rispettivi obblighi.

Il capitale nominale è pari al premio unico versato.

Articolo 2 – Opzioni

Il presente contratto non prevede opzioni a scadenza.

Articolo 3 – Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto

Il contratto è concluso nel giorno in cui la scheda contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato. Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio dovuto, dalle ore 24 del giorno della sua conclusione o del giorno, se successivo, indicato sulla scheda contrattuale quale data di decorrenza.

La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza indicate sulla scheda contrattuale.

Il contratto si risolve con effetto immediato al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:

- richiesta di recesso (Articolo 5);
- richiesta di riscatto (Articolo 8);
- decesso dell'Assicurato prima della scadenza del contratto (Articolo 1);
- scadenza contrattuale (Articolo 1).

Articolo 4 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute.

Articolo 5 – Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta effettuata direttamente presso uno dei soggetti abilitati dalla Società o con lettera raccomandata indirizzata all'Ufficio distaccato della Società.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del gior-

no della comunicazione effettuata direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, previa consegna dell'originale della scheda contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali, rimborsa al Contraente un importo pari al premio da questi corrisposto. La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per l'emissione del contratto la somma di EUR 25,00.

Articolo 6 – Modalità di indicizzazione

La prima cedola è pari al prodotto del capitale nominale per l'aliquota fissa del 2,68%.

La sesta cedola (ultima) è pari al prodotto del capitale nominale per l'aliquota fissa del 3,43%.

Le cedole dalla seconda alla quinta (variabili) sono calcolate come il prodotto tra il capitale nominale e la percentuale di rendimento di seguito esplicitata.

Ad ogni data di rilevazione verrà calcolato per ciascun titolo il rapporto, diminuito dell'unità, tra il prezzo alla data di fixing e quello alla data di rivelazione.

La performance del titolo sarà pari a tale valore nel caso in cui risulti inferiore a zero, altrimenti sarà pari al 5% e resterà tale anche per le rilevazioni successive.

La percentuale di rendimento verrà infine calcolata come media aritmetica delle performance dei 19 migliori titoli del paniere.

Il paniere di riferimento è costituito dall'insieme di 20 titoli azionari elencati nella Tabella A, di cui al punto C.1.1.2 della Nota Informativa.

Le date di osservazione sono rispettivamente:

- per la seconda cedola, il 17/12/2007;
- per la terza cedola, il 16/12/2008;

- per la quarta cedola, il 16/12/2009;
- per la quinta cedola, il 16/12/2010.

Il prezzo di un'azione è il suo prezzo ufficiale di chiusura.

Qualora in occasione di una data di osservazione la borsa di quotazione relativa ad una o più delle azioni elencate nella Tabella A del punto C.1.1.2 della Nota Informativa risultasse chiusa, tale data verrà sostituita con il primo giorno successivo in cui tutte le borse di quotazione delle azioni che compongono il paniere risultino aperte.

Nel caso in cui si verifichi, in concomitanza con la data di fixing o con una delle date di osservazione, un evento che comporti la sospensione delle negoziazioni su una delle azioni incluse nel paniere di riferimento (ad esempio a causa di eccesso di rialzo o di ribasso oppure un evento di turbativa del mercato), tale data verrà sostituita con il primo giorno successivo in cui saranno state riprese le negoziazioni su quel titolo, a condizione che non siano passati più di cinque giorni dalla prefissata data durante i quali tutte le borse indicate nella citata tabella risultino aperte. Altrimenti verrà considerata come data (di fixing o di osservazione) il quinto giorno successivo alla prefissata data, e si adotterà quale prezzo dell'azione il valore determinato dall'Agente per il Calcolo (Calyon Sa).

Infine, nel caso in cui si verifichi un evento che esula dall'ordinaria amministrazione di una delle società emittenti i titoli azionari inclusi nel paniere di riferimento (quale ad esempio l'esclusione dalle quotazioni, una fusione, una scissione, una liquidazione), il titolo azionario potrà essere sostituito con un altro avente le medesime caratteristiche e verrà adottato quale prezzo rilevato in corrispondenza di una data di osservazione quello determinato dal predetto Agente per il Calcolo.

Articolo 7 – Attività finanziarie a copertura degli impegni assunti dalla Società

Le attività finanziarie poste dalla Società a copertura degli impegni assunti sono costituite da un'obbligazione (codice ISIN XS0227292330) emesso da Islandsbanki hf. e da un'opzione emessa da Calyon Sa.

Il valore unitario di riferimento, dato dalla somma dei valori dell'obbligazione e dell'opzione, relativo alle suddette attività finanziarie viene determinato dall'Agente per il Calcolo. Sul quotidiano "Il Sole 24 ORE", in corrispondenza della denominazione "Azione Più 30.12.2011", viene pubblicato il valore unitario di riferimento relativo al primo giorno lavorativo di ogni settimana, espresso in forma percentuale.

Articolo 8 – Riscatto

Nel corso della durata contrattuale, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, il Contraente può richiedere, con comunicazione scritta effettuata direttamente presso il soggetto abilitato dalla Società o con lettera raccomandata indirizzata alla Società, il riscatto totale del contratto. Per data di richiesta si intende la data in cui viene richiesto il riscatto direttamente ai soggetti abilitati dalla Società ovvero la data di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.

La richiesta di riscatto determina la risoluzione del contratto con effetto dalla data di richiesta contro il pagamento del valore di riscatto. Il valore di riscatto è pari al 98% del prodotto tra il capitale nominale ed il valore unitario di riferimento pubblicato nella seconda settimana successiva a quella in cui cade la data di richiesta di riscatto.

Qualora cause di forza maggiore non consentano di rilevare il valore unitario di riferimento delle suddette attività finanziarie, i pagamenti della Società collegati al corrispondente valore dell'investi-

mento vengono rinviati fino a quando il valore unitario di riferimento si rende nuovamente disponibile.

Articolo 9 – Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla scheda contrattuale o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate.

Nel caso di pegno o vincolo, il recesso e le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Articolo 10 – Duplicato di polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

Articolo 11 – Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.

Articolo 12 – Pagamenti della Società

Ogni pagamento viene effettuato presso la sede della Società o uno dei Soggetti abilitati dalla Stessa, contro rilascio di regolare quietanza.

Qualora il pagamento della cedola maturata avvenga mediante bonifico sul conto corrente intestato al Beneficiario, la relativa scrittura di addebito sul conto corrente della Società costituisce la prova del pagamento.

Per poter effettuare i pagamenti la Società richiede la seguente documentazione:

- **per i pagamenti conseguenti al riscatto:** originale del contratto ed eventuali appendici; fotocopia di un valido documento di identità del Contraente; codice fiscale del Contraente.
- **per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato:** originale del contratto ed eventuali appendici; certificato di morte dell'Assicurato; causa del decesso; originale dell'atto di notorietà, redatto davanti a Cancelliere o Notaio o Segretario Comunale ed alla presenza di due testimoni, da cui risulti se l'Assicurato ha lasciato o meno testamento e se quest'ultimo, di cui dev'essere rimessa copia autentica, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto notorio dovrà altresì riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età e della capacità di agire di ciascuno di essi e dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'Art. 4 legge 4/1/1968, n°15, che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione.

Va inoltre prodotto l'originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le

modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo;

- **per i pagamenti conseguenti la scadenza contrattuale:** originale del contratto ed eventuali appendici; attestazione datata e sottoscritta dall'Assicurato con firma non autenticata (autocertificazione) comprovante l'esistenza in vita dello stesso alla scadenza del contratto; codice fiscale del Beneficiario.

La Società ha comunque diritto, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a richiedere l'ulteriore documentazione necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso (considerando, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo, che deve anche essere trascorsa la data stabilita per determinare il valore dell'investimento), purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono riconosciuti ai Beneficiari gli interessi moratori calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice al tasso annuo pari al saggio legale in vigore.

Articolo 13 – Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile

Gli obblighi contrattuali della Società e del Contraente risultano dall'originale della polizza e delle eventuali appendici firmate dalle parti. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto valgono le norme della legge italiana.

Articolo 14 – Foro competente

Per le controversie relative al contratto è competente l'Autorità

Giudiziaria del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio.

Articolo 15 – Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Ottobre 2005

Il testo delle Condizioni di Assicurazione riportato nel presente libretto è conforme a quello contenuto nell'originale depositato presso il notaio Maria Paola Salsi in Parma con atto del 23.09.2005 Repertorio n° 31860 Raccolta n° 7445.

